

**Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione n. 129/1969 su:
"Ispezione del lavoro in agricoltura".**

ANNO 2000

Rapporto Convenzione 129/69

LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA

L'inquadramento nel settore agricoltura delle imprese ai fini delle assicurazioni sociali è conseguente alla natura agricola dell'attività dell'imprenditore secondo il dettato dell'art. 2135 del codice civile.

Il codice per mezzo del suddetto articolo non definisce l'attività dell'impresa agricola ma la figura dell'imprenditore agricolo che è colui che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse al fine di produzione di beni.

Per "**coltivazione del fondo**" s'intende l'insieme d'attività che va dalla lavorazione del suolo fino alla raccolta dei prodotti.

Per "**silvicoltura**" s'intende l'attività che trae dal bosco il legname con tagli periodici i quali hanno la funzione sia di ricavare il suddetto prodotto che di mantenere la produttività naturale della coltivazione. La silvicoltura comprende quindi le attività di sistemazione del terreno, piantagione e cura delle piante, raccolta di prodotti forestali, ecc. Se sistematicamente il legname è utilizzato per trarne tavole o è lavorato secondo procedimenti industriali si sconfina nel settore industria.

Per "**attività d'allevamento**" ci si riferisce in prima fase a quella riguardante il bestiame, intendendo per bestiame gli animali da carne, da latte e da lana e da lavoro. Oggi tuttavia l'allevamento è sempre più condotto indipendentemente da attività di coltivazione del fondo e la legislazione speciale parla di *allevamento di animali*, ritenendosi ormai acquisite, come attività agrarie, quelle degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici, ecc.

Oltre a ciò l'art. 2135 riconosce che l'imprenditore agricolo possa esercitare altre attività, che non sono agricole per intrinseca natura come le tre principali, ma che tali diventano perché esercitate con un vincolo di connessione con le stesse.

In questo caso si tratta delle attività che il codice definisce connesse nel senso di attività secondarie, legate alle principali nei confronti delle quali hanno un rapporto di accessorietà.

" IL SETTORE AGRICOLTURA "

1. coltivazione:

- coltivazione di cereali compreso il riso;
- coltivazione di semi e frutti oleosi;
- coltivazione di barbabietola da zucchero;
- coltivazione di tabacco;
- coltivazione di altri seminativi;
- coltivazioni miste di cereali e altri seminativi;
- coltivazione di ortaggi;

- coltivazione di ortaggi;
- coltivazioni floricole di piante ornamentali;
- orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere;
- coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai;
- colture vinicole e aziende viti-vinicole;
- colture olivicole;
- colture agrumicole;
- colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie.

2. *zootecnia e caccia.*

- allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo;
- allevamento di ovini e caprini;
- allevamento di equini;
- allevamento di suini;
- allevamento di pollame e altri volatili;
- selezione ed incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili;
- allevamento di conigli;
- allevamento di animali da pelliccia;
- apicoltura;
- bachicoltura;
- allevamento di altri animali;
- coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista);
- esercizio di allevamento di pesci marini e lagunari, molluschi e di crostacei;
- esercizio di allevamento di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole);
- caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi;

3. *silvicoltura e sfruttamento di aree forestali:*

- aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi.

4. *attività agricole svolte in forma associata:*

- cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, limitatamente agli operai agricoli a tempo indeterminato per la cuaf e gli assegni familiari sono inquadrati nel settore industria.

5. *servizi:*

- raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)
- attività delle associazioni dei produttori agricoli;
- creazione e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati;
- attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari;
- servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento di aree forestali;
- attività dei servizi connessi alla piscicoltura;

- agriturismo.

LE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole si dividono in aziende autonome e assuntrici di manodopera

AZIENDE AUTONOME

Sono considerati lavoratori autonomi dell'agricoltura, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie previste per detta categoria:

- 1 - I coltivatori diretti;
- 2 - Gli imprenditori agricoli a titolo principale

COLTIVATORE DIRETTO

Secondo la legislazione previdenziale in materia, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti, gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri, comunque denominati, che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitano le medesime attività sugli stessi fondi o in relazione allo stesso bestiame (artt. 1 e 2 della legge 26.10.1957 n.1047).

Il requisito della " abitudine " si ritiene sussistente quando i soggetti interessati si dedicano a tali attività in modo **esclusivo** od, almeno, **prevalente** (art. 2 della legge 9.1.1963 n.9).

Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo nell'anno e che costituisca per esso la maggiore fonte di reddito (art. 2 della legge 9.1.1963 n.9).

E' condizione ulteriore che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame (art. 2 legge 9.1.63 n.9).

Necessita, ancora, che il fabbisogno di manodopera aziendale non sia inferiore a 104 giornate annue.

Alla relativa determinazione si perviene sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenuto conto anche delle esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonché delle consuetudini locali.

Avuto riguardo, invece, ai componenti il nucleo familiare del titolare dell'azienda agricola, addetti abitualmente ai lavori, si osserva che sono esclusi dalla assicurazione i parenti od affini oltre il quarto grado del titolare stesso, purché non si tratti di esposti regolarmente affidati (art.3 legge 9.1.63 n.9).

Titolare dell'impresa diretto-coltivatrice è da ritenere la persona fisica che dispone del godimento dei beni costituenti l'azienda o che è preposta alla effettiva conduzione aziendale.

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE (I.A.T.P.)

La definizione di imprenditore agricolo a titolo principale si desume dalla legge 9.5.75 n.153, contenente norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità Europea per la riforma dell'agricoltura.

All'art. 12 - comma 1° - si legge che tale è l'imprenditore il quale

- dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo;

- ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale.

Con successiva legge 10.5.76 n.352, contenente norme di attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, è stato disposto - fermo restando quanto stabilito dall'art.11 della citata legge 153/75 - che negli indicati territori e zone si considerava a titolo principale l'imprenditore che:

- dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo;

- ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale di lavoro;

A decorrere dal 1 luglio 1990 sono state estese agli imprenditori suddetti (art.13 legge 2.8.90 n.233) le disposizioni di cui alla legge 26.10.57 n.1047 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, già estesa in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soccidari.

Ai fini della tutela previdenziale in argomento, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, con riferimento alle sole persone fisiche, è contraddistinta dai soli due requisiti del tempo e del reddito, così come si rileva dal primo comma dell'art. 12 della legge 153/75, con esclusione del requisito della capacità professionale e delle altre condizioni previste dall'art.11 e dagli ulteriori commi dello stesso articolo 12.

La tutela in argomento riguarda unicamente i titolari delle aziende e non anche i familiari degli stessi, che eventualmente prestino opera direzionale nella azienda medesima.

Al contrario, l'estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soccidari, così come disposto con le più volte richiamate leggi 1047/57 e 9/63, interessa anche gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, dediti abitualmente alle stesse attività.

LAVORATORI ASSOCIATI DELL'AGRICOLTURA

Sempre ai fini delle Assicurazioni Sociali Obbligatorie sono da ritenere lavoratori associati:

- I Mezzadri e Coloni parziari, i Soccidari:

Mezzadri e coloni parziari, soccidari sono, sempre secondo la legislazione previdenziale vigente per il settore, in dipendenza di rapporti di natura associativa, i concessionari di fondi rustici od i concessionari di animali, con fabbisogno annuo

complessivo di mano d'opera non inferiore alle 120 giornate (art.20 L.1047/57, art.3 L.9/63).

Occorre precisare che i suddetti lavoratori, concessionari di fondi rustici o di animali con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate, altrimenti denominati compartecipanti familiari e piccoli coloni, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Ai sensi delle richiamate leggi 1047/57 e 9/63, riguardanti la prima l'estensione dell'assicurazione IVS ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la seconda l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione ed il riordino delle norme in materia di previdenza dei menzionati lavoratori, i requisiti prescritti per i coltivatori diretti valgono anche per i mezzadri e coloni, con la sola eccezione del lavoro occorrente non inferiore alle 104 giornate annue per i coltivatori diretti ed alle 120 giornate per i mezzadri e coloni..

Detti requisiti, come avanti precisato, si riferiscono alla abitudine (attività esclusiva e prevalente), alla effettiva prestazione di lavoro del nucleo, al limite del rapporto di parentela e di affinità esistente tra i vari componenti il nucleo familiare, addetti alle lavorazioni.

Conviene far notare che, in base alla nuova legge sui patti agrari, la n.203 del 3 maggio 1982, non è più consentito instaurare nuovi rapporti di mezzadria e colonia, i quali sarebbero ricondotti all'affitto, bensì soltanto contratti associativi di soccida semplice e di soccida parziaria.

Ai mezzadri e coloni che abbiano ottenuto la trasformazione del contratto associativo in quello di affitto, è consentito su domanda di conservare per un periodo di cinque anni la loro posizione assicurativa in atto.

In tal caso i contributi dovuti sono posti integralmente a loro carico (art. 59 legge 203/1982).

Per quanto attiene ai menzionati contratti associativi di soccida semplice e di soccida parziaria, per i quali, come già detto, è prevista per legge la possibilità della costituzione di nuovi rapporti anche dopo l'entrata in vigore della legge 203/82, si fa presente che ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e nei confronti dei soggetti contraenti (soccidante e soccidario) si applicano le disposizioni di cui alla legge 9/63.

Si richiamano in proposito le condizioni indicate negli articoli 2 e 3 di detta legge, valesse ancora oggi.

LA DICHIARAZIONE AZIENDALE

I titolari delle aziende agricole coltivatrici dirette, i concedenti fondi rustici a mezzadria e colonia od animali in soccida, gli imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'art. 14 della legge n.233/90 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale agli Uffici dell'INPS, che abbiano competenza nelle zone in cui sono ubicati i fondi od allevati gli animali da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

La dichiarazione, con assunzione di responsabilità, da parte dell'interessato dichiarante, deve essere redatta su modulo predisposto dall'Istituto.

Corredata dalla situazione di famiglia, la stessa dichiarazione deve contenere indicazioni relative:

- alla composizione familiare del dichiarante (ne sono esclusi soltanto gli imprenditori agricoli a titolo principale);
- ai fondi rustici posseduti e condotti, alle coltivazioni su di esse praticate;
- al numero ed alla specie degli animali allevati;
- ai relativi redditi agrari e redditi di allevamento.

Il termine di presentazione è stato stabilito per legge entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività o dalla data delle intervenute variazioni ove trattasi di ditte già accertate e quindi sottoposte a contribuzione.

Il legislatore, in sede di prima applicazione della legge n.233/90 ed in considerazione delle rilevanti novità introdotte in materia, ha disposto la presentazione da parte di tutti i titolari di impresa interessati, già accertati o da accertare, della dichiarazione in esame, secondo le modalità prima riassunte, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero entro il 24 febbraio 1991.

Detto termine, con ulteriore disposizione contenute nell'art.13 del D.L.28/1/91 n. 28 è stato differito al 31/3/1991.

LA CONTRIBUZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

CONTRIBUTO I.V.S. (invalidità vecchiaia superstiti)

A far tempo dal 1 luglio 1990 ed ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soccidari, imprenditori agricoli a titolo principale, sono state istituite le seguenti quattro fasce di reddito convenzionale, così come risultanti dalla "tabella D" allegata alla legge 233-90:

FASCE DI REDDITO AGRARIO	GIORNATA PER OGNI UNITA' ATTIVA
Prima fascia	156
Seconda fascia	208
Terza fascia	260
Quarta fascia	312

Le giornate corrispondenti a ciascuna fascia sono date da un numero fisso - 52 (settimane nell'anno) - moltiplicato rispettivamente per tre, quattro, cinque, sei (giorni della settimana).

La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Per "reddito agrario" si intende quello costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti della potenzialità del fondo, nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame, nonché alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa.

Il reddito agrario da dichiarare è quello risultante dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo, approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1 gennaio 1988.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detto reddito può essere rilevato direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Eraziali della provincia, ovvero dagli specifici tabulati (T4-T5-T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto.

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno:

Operata la classificazione delle aziende attraverso la inclusione di esse nelle diverse fasce di reddito, i contributi dovuti per ciascuna unità lavorativa appartenente alla stessa azienda sono calcolati nei modi seguenti:

A) si moltiplica il reddito medio convenzionale (determinato con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere) per il numero delle giornate indicate nella tabella D (156-208-260-312), conseguendo in tal modo il reddito imponibile:

B) si applica al reddito imponibile ricavato l'aliquota intera e l'aliquota ridotta rispettivamente per la generalità delle imprese e per quelle operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge n° 233/90 ed ai fini della erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla Gestione Speciale, deceduti antecedentemente alla data del 2/5/69, è dovuto alla Gestione stessa un " contributo addizionale " pari al 2% del reddito imponibile predetto.

È prevista una particolare condizione di favore per le unità lavorative aventi età inferiore ai 21 anni.

Per quanto attiene ai coltivatori diretti (ivi compresi i componenti i loro nuclei familiari accertati quali unità lavorative) ed agli I.A.T.P. (imprenditori agricoli a titolo principale) i contributi dovuti sono a totale carico dei titolari d'azienda.

Per quanto si riferisce invece ai mezzadri e coloni ed ai soccidari, i contributi dovuti sono ripartiti al 50% tra concedente e concessionario: i concedenti, tuttavia, sono responsabili del pagamento dei contributi stessi anche per la parte a carico dei concessionari, salvo il diritto di rivalsa.

In favore degli assicurati non possono essere computati annualmente più di 156 giornate (equivalenti a 3 giornate per settimana), ai fini dell'accertamento del diritto e

dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti o dell'assegno di invalidità.

I contributi assicurativi, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono cumulabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'assicurato o ai suoi aventi causa (art. 12 L. 22/7/66 n° 613).

L'assicurazione IVS e l'addizionale IVS per i soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione presso le gestioni INPS possono essere ridotte al 50% previa richiesta degli interessati.

CONTRIBUZIONE PER L'INDENNITA' DI MATERNITA'

Con decorrenza dal 1/1/88 ed ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della L. 29/12/87 n° 546, ovvero ai fini della corresponsione alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, soccidari) di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, è dovuto un contributo annuo di L. 18.000 da ciascuna unità iscritta all'assicurazione obbligatoria per l'IVS in qualità di coltivatori diretti mezzadri e coloni, soccidari (uomini e donne).

CONTRIBUZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI (EX ENAOLI)

Il contributo per l'assistenza agli orfani dei lavoratori è stabilito nella misura annua di L. 78 per ciascuna unità lavorativa accertata ai fini dell'assicurazione IVS e quindi a carico anche degli IATP.

Detto contributo può essere anche commisurato in ragione di L. 0,50 per numero 156 giornate annue attribuite a ciascuna delle suddette unità.

CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA TBC

La contribuzione concernente tale forma assicurativa, limitata ai mezzadri e coloni, soccidari, consiste nel versamento di un contributo base e di un contributo integrativo da moltiplicare entrambi per un n° di 240 giornate, costituenti queste la quota

capitaria annua per ogni componente il nucleo del concessionario, stabilmente addetto alla lavorazione dei fondi o all'allevamento degli animali.

CONTRIBUZIONE INAIL

A partire dal 1/6/93 i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono obbligati al pagamento del contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota fissa annua per ogni unità lavorativa facente parte del nucleo CD-CM (coltivatori diretti, coloni mezzadri).

La suddetta quota è ridotta per i territori montani e svantaggiati.

Al contributo sono sottoposte le unità attive dei nuclei CD-CM o soccidari accertati ai sensi della L. n°9/63.

Non sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli IATP.

AZIENDE AGRICOLE ASSUNTRICI DI MANODOPERA

IMPRESE E LAVORATORI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA AGRICOLA

“ L'IMPRENDITORE AGRICOLO “

“E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e all’attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.(art. 2135c.c.)

La nozione di imprenditore agricolo, rilevante in tema previdenziale, è coincisa, nel tempo con quella contenuta nell’art. 2135 c.c. L’attività di allevamento di tutte le specie animali è stata riconosciuta soltanto con la legge n° 778/86.

Del resto, nell’agricoltura moderna, lo stesso “ fondo” non è più preminente né come fattore economico e sociale né come condizione inderogabile del processo diretto

alla produzione di prodotti agricoli, tant'è che sono stati considerati imprenditori agricoli coloro che esercitano la coltivazione in serre, ivi compresi i florovivaisti, etc.: con legge n° 126/85 è stato riconosciuto l'inquadramento giuridico e fiscale agricolo alle imprese dedite alla coltivazione dei funghi e con la legge n° 102/92 a quelle esercenti attività di acquacoltura se:

- Esercitata sia in acque dolci sia in acque salmastre;
- I redditi derivanti siano prevalenti rispetto ad altre attività non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Nel 1991 sono state emanate, altresì, disposizioni amministrative per il riconoscimento della natura agricola all'attività di agriturismo, prevista dalla legge 730/85, svolta da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli o associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230 bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Fra queste attività rientrano:

- a) Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- b) Somministrare, sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, compresi quelli alcolici e superalcolici. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime anche attraverso lavorazioni esterne;
- c) Organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

ATTIVITA' CONNESSE

Il codice civile, all'art. 2135, ne prevede due categorie:

- Quelle previste in modo generico alla fine del 1° comma:

- Quelle previste in modo specifico nel 2° comma.

La caratteristica comune di tutte le attività connesse è rappresentata dal rapporto economico-funzionale che le vincola all'impresa agraria.

Infatti, queste attività, benché non agricole di per sé, assumono la qualificazione giuridica dell'attività principale in quanto esercitate in funzione dell'integrazione dell'attività economica finale dell'impresa agricola.

In definitiva, è la natura dell'attività svolta dai lavoratori che assume, per il richiamo all'art. 2135, agrarietà indipendentemente dalle finalità economiche delle imprese che le esercitano.

LAVORATORI SUBORDINATI

I lavoratori agricoli subordinati sono:

DIRIGENTI, IMPIEGATI.

Sono assicurati:

- All'I.N.P.S. obbligatoriamente, con il sistema DM, per le forme assicurative che riguardano la generalità dei lavoratori;
- All'E.N.P.A.I.A per le forme assicurative gestite da questo ente.

OPERAI

Gli operai agricoli sono classificati sulla base di " aree professionali ":

- **Prima area**: lavoratori in possesso di titolo o specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
- **Seconda area**: lavoratori che svolgono compiti esecutivi non complessi per i quali sono sufficienti conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo
- **Terza area**: lavoratori capaci di eseguire mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per quanto riguarda la durata della prestazione essi si suddividono in:

- a) **Operai a tempo indeterminato:**

- Sono lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine:

b) Operai a tempo determinato:

- Lavoratori assunti per lavori di breve durata o stagionali, a carattere saltuario;
- Per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

c) Compartecipanti individuali:

- Sono i lavoratori impegnati a prestare la loro opera per la coltivazione di un fondo, dietro corresponsione di una quota parte dei prodotti del fondo stesso. Sono assicurati per il numero di giornate effettivamente impiegate nella coltivazione del fondo ed assimilati, ai fini previdenziali, ai giornalieri di campagna.

d) Compartecipanti familiari:

- Stipulano un contratto di compartecipazione e impiegano la compagine familiare

e) Piccoli coloni:

- Apportano il proprio lavoro, stipulando un contratto di natura associativa.

I lavoratori di cui ai punti c), d), e), sono assimilati ai lavoratori subordinati solo per quanto concerne la loro iscrizione negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli.

Inoltre, in ordine ai punti c) e d), l'affidamento può riguardare l'intero fondo, una parte del fondo stesso, oppure interventi lavorativi afferenti ad un segmento dell'intero ciclo riguardante la specifica coltura.

INQUADRAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

L'art. 6 della legge 92/1979 introduce alcune innovazioni in materia di inquadramento previdenziale ed assicurativo di talune categorie di lavoratori.

Le fattispecie considerate dall'art. 6 per le quali l'inquadramento nel settore agricolo dei lavoratori agricoli dipendenti OTI – OTD (operai a tempi indeterminato, operai a tempo determinato) comporta l'assoggettamento delle imprese agli oneri assicurativi e previdenziali mediante il sistema dei CAU sono quelle di seguito indicate da cui risulta che si deve fare riferimento sia alla natura dell'attività svolta sia alla natura dell'impresa alle cui dipendenze sono svolte:

- 1) Lavori di forestazione svolte alle dipendenze di:
 - a) Amministrazioni Pubbliche;
 - b) Imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
 - c) Consorzi di irrigazione e di miglioramento, consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento.
- 2) Attività di manutenzione di impianti irrigui e di scolo e attività di somministrazione di acque ad uso irriguo svolte alle dipendenze di:
 - a) Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario;
 - b) Consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento.
- 3) Cura e produzione della fauna ed esercizio controllato della concia svolta da imprese in forma singola o associata.
- 4) Attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di imprese non agricole purché, per la predisposizione di mezzi non tradizionali, tale attività non debba considerarsi di prestazione di servizi (D.lvo 173/98- circ. INPS n°212 del 9/10/98).

Inoltre, sono assicurati quali lavoratori agricoli gli OTI e gli OTD assunti per svolgere attività di raccolta, di cernita, pulitura ed imballaggio di prodotti agricoli di cui l'impresa abbia effettuato la raccolta in quantità superiore a quella acquistata sul mercato.

Inoltre, sono assicurati quali lavoratori agricoli gli OTI e gli OTD assunti per svolgere attività di raccolta, di cernita, pulitura ed imballaggio di prodotti agricoli di cui l'impresa abbia effettuato la raccolta in quantità superiore a quella acquistata sul mercato.

Sono, altresì, assicurati nel settore agricolo gli operai OTI - OTD assunti da imprese che svolgono lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, nonché di rimboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi.

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

LA DENUNCIA AZIENDALE

Le aziende, per assolvere agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli, devono presentare alla sede I.N.P.S., competente per territorio, la denuncia aziendale entro 30 gg. dall'inizio dell'attività e deve precedere l'assunzione di manodopera onde poter assolvere agli obblighi relativi al collocamento in agricoltura (art. 5 D.l.vo 373/93). Tale documento è formato da due parti:

- La prima parte relativa alle caratteristiche aziendali;
- La seconda parte relativa ai dati catastali.

Si devono presentare tante denunce aziendali quante sono le aziende intese come attività produttive.

La denuncia aziendale va ripetuta solo nel caso di modificazioni significative aventi rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque, quando si chiede il passaggio al registro d'impresa semplificato.

IL REGISTRO D'IMPRESA **(Art. 9 l.608/96)**

Consequente alla presentazione della D. A. è il rilascio, da parte dell'I.N.P.S. del registro d'impresa ordinario o semplificato. Le aziende hanno la facoltà di optare per quest'ultimo se non assumono OTI o assumono OTD per meno di 270 gg..

Il registro d'impresa ordinario si divide in due sezioni:

- a) **Sezione matricola e paga.** E' formata da 5 fogli di cui:

- Primo foglio e secondo foglio vanno consegnati, rispettivamente, all'I.N.P.S. e alla Sezione CircoSCRIZIONALE per l'Impiego entro 5 gg. dall'assunzione;
- Terzo foglio va consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione;
- Quarto foglio, sottoscritto dal lavoratore, deve essere conservato dal datore di lavoro;
- Quinto foglio va consegnato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso la durata della prestazione sia stata inferiore al mese, tale foglio funge da busta paga:

b) Sezione presenze.

- Deve contenere le generalità del lavoratore;
- Anno, mese e giorno in cui è effettuata la prestazione lavorativa;
- La registrazione nella casella "giorno" deve essere effettuata entro le 24 h. successive all'effettuazione della prestazione lavorativa.

La sezione matricola e paga va tenuta nella sede dell'azienda oppure presso i soggetti di cui all'art. 9 bis comma 6 dandone preventiva comunicazione all'I.N.P.S. e all'Ispettorato del Lavoro e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza.

La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Sul posto di lavoro devono essere disponibili informazioni sulle registrazioni effettuate nella sezione matricola e paga.

Il registro d'impresa semplificato:

E' utilizzato dai datori di lavoro che assumono solo operai a tempo determinato per un numero di giornate non superiore a 270 annue e si compone di cinque fogli:

- I primi tre contengono la parte matricola;
- Gli ultimi due contengono anche la parte paga.

Le aziende che operano in diversi comuni della stessa provincia possono tenere un unico registro mentre le aziende che operano in più province debbono richiedere all'Ispettorato del Lavoro l'autorizzazione ad accentrare la tenuta presso la sede

principale dell'azienda o presso un professionista o associazione di categoria a cui sia stato conferito mandato.

L'art. 4 del D.lvo 375/93, inoltre, ha esteso ai datori di lavoro agricolo l'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo prospetto paga.

Tale obbligo decorre dal 1/6/1996 (art. 2 D.L. 542/96 conv. in L. 649/96).

LA DICHIARAZIONE DI MANODOPERA **(Art. 6 D.lvo 375/93)**

I datori di lavoro agricoli, per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi degli operai, dovranno compilare e presentare all'I.N.P.S., entro il 25 del mese successivo al trimestre, la dichiarazione trimestrale di manodopera agricola, mod. DMAG in sostituzione dei modd. ACC/OTI e ACC/OTD - CI, in vigore fino al 31/12/1997.

L'imprenditore dovrà presentare tante dichiarazioni di manodopera quante sono le aziende organizzate corrispondenti alle denunce aziendali.

Il mod. DMAG è composto da due fogli:

- Il DMAG/D: contiene tutti gli elementi della base imponibile e i dati necessari all'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati;
- Il DMAG/R: in esso vanno riepilogati i dati riportati nel DMAG/D, utili per la determinazione dei contributi previdenziali.

Il mod. DMAG, inoltre, consente di:

- Denunciare la base imponibile retributiva per gli OTD determinata ex D.lvo n° 146/97 art. 4;
- Dichiarare le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento;
- Dichiarare le diarie corrisposte agli OTI e agli OTD.

Tuttavia, pur essendo il modello predisposto per la denuncia dei lavoratori OTI e OTD-CI, (compartecipanti individuali) le aziende che occupano sia OTI sia OTD-CI devono presentare due distinte denunce (una per gli OTI e una per gli OTD-CI). Inoltre vanno presentate distinte denunce anche nell'ipotesi in cui l'azienda occupi lavoratori con regimi contributivi diversi.

L'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

Per quanto riguarda la retribuzione da dichiarare va detto, innanzi tutto, che il contratto collettivo nazionale del luglio 1995 ha innovato la materia relativa alla retribuzione.

Esso ha istituito un nuovo ordinamento professionale, ha ristrutturato l'istituto della retribuzione e ha disciplinato gli accordi di riallineamento retributivi.

Oggi la retribuzione è definita nei contratti provinciali tenendo conto di quanto stabilito nei contratti nazionali.

Inoltre con l'art. 6 del D.lvo 314/97 si è realizzata l'equiparazione fiscale e previdenziale del reddito di lavoro dipendente.

Tutto ciò che il lavoratore percepisce in costanza di rapporto di lavoro è reddito ma non tutto ciò che è reddito è assoggettabile a contribuzione previdenziale.

Sono escluse, infatti, le voci elencate dall'art. 12 L.153/69 come modificato dall'art. 6 del T.U. sui redditi. Tale articolo ha, altresì, ribadito il principio fissato dall'art. 1 L. 389/89 per cui in ogni caso la retribuzione da prendere in considerazione per la determinazione dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella prevista nei CCNL ad eccezione dei contratti di riallineamento.

Ciò premesso, l'imponibile contributivo è così determinato:

OTD:

Sulla base del salario medio convenzionale, fissato per provincia, a seguito di apposita determinazione delle parti sociali, con decreti ministeriali emanati ex art. 28 DPR 488/68; dall'1/1/98 su una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli, ove superiori al salario medio convenzionale.

OTI:

Dall'1/1/82 sulle retribuzioni corrisposte e determinate ex art. 13 L. 153/69 e comunque non inferiori ai minimali di legge; dall'1/1/89 sulle retribuzioni ex art. 1 L. 389/89.

LE IMPRESE CONCEDENTI

Le imprese a conduzione associata entro 30 gg. dalla stipula del contratto e, successivamente entro il 30 gennaio di ciascun anno, provvedono a presentare la denuncia con apposito modello denominato ACC I PC/CF che contiene le giornate di lavoro e i parametri utili al calcolo dei contributi.

Qualora il concedente non provvede a tale obbligo, il concessionario presenta denuncia entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno. L'INPS, se ne rileva la sussistenza, notifica al concedente l'accertamento.

Le denunce di variazione e cancellazione vanno presentate entro 30 gg. dall'evento se intervengono in corso d'anno.

Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate prestate dai CF (compartecipanti familiari) e PC (piccoli coloni) si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

PART-TIME

L'art. 13, c.17 della legge 196/97 ha esteso, nel settore agricolo, la disciplina in materia di lavoro parziale prevista dall'art. 5 L.863/84. Pertanto i datori di lavoro agricoli possono assumere operai a tempo determinato e indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il part-time può svilupparsi nel modo seguente:

- a) nei giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto al lavoro a tempo pieno (part-time orizzontale);
- b) orario di lavoro intero solo per alcuni giorni della settimana (part-time verticale);
- c) Limitata a periodi prestabiliti dell'anno o del mese.

Per indicare i dati retributivi ed occupazionali il tipo contratto deve essere preceduto da:

- "3" per il part-time orizzontale;
- "5" per il part-time verticale.

I codici tipo contratto sopra esposti non sono compatibili con i codici tipo contratto:

- "05" socio svantaggiato di cooperative sociali
- "14" lavoratori impiegati in lavori socialmente utili
- "15" socio volontario di cooperative sociali
- "20" partecipante individuale
- "21" partecipante individuale extracomunitario.

APPRENDISTATO

L'art. 16 della L. 196/97 ha esteso l'istituto dell'apprendistato in tutti i settori.

Pertanto anche i datori di lavoro agricoli possono assumere con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni (26 anni nelle aree individuate dal regolamento CEE n° 2081 del 20/7/1993);

I limiti di età sono, altresì, aumentati di due anni ove il giovane assunto sia portatore di handicap.

Le disposizioni succitate modificano la normativa esistente ed entrano in vigore dal 19/7/1997.

ASSUNZIONE

L'assunzione dell'apprendista con chiamata diretta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni.

- A) Limiti numerici: il numero degli apprendisti non può essere superiore al numero dei lavoratori inquadrati nella prima e nella seconda area professionale. Tuttavia in caso di assenza di lavoratori con le suddette qualifiche o presenti in numero inferiore a tre, l'imprenditore può assumere apprendisti fino ad un numero di tre.
- B) Rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro (oggi Direzione Provinciale del Lavoro).
- C) L'assunzione deve essere preceduta da una visita sanitaria che accerti l'idoneità fisica.

I benefici contributivi previsti sono riconosciuti per un ulteriore anno qualora il rapporto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato.

DURATA DEL RAPPORTO E RETRIBUZIONE

A) Prima area professionale:

- Durata complessiva: 48 mesi;
- Retribuzione: fino a 16 mesi 70%, da 17 a 32 mesi 80%, da 33 a 48 mesi 90% del salario contrattuale.

A) Seconda area professionale:

- Durata 24 mesi; retribuzione fino a 8 mesi 70%, da 9 a 16 mesi 80%, da 17 a 24 mesi 90% del salario contrattuale.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

L'assunzione con contratto di formazione e lavoro è disciplinata dalla L. 863/94, dalla L. 451/94 e dalla L. 608/96.

Tali norme prevedono la possibilità di assumere soggetti di età compresa fra i sedici e i trentadue anni secondo due tipologie di contratto:

- a) Contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate: la sua durata non può superare i ventiquattro mesi.
- b) Contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale: la sua durata non può superare i dodici mesi.

I contratti collettivi di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore sia inquadrato e retribuito ad un livello inferiore a quello di destinazione.

DISCIPLINA CONTRIBUTIVA

- i) Lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro nel Mezzogiorno:

- a) I contributi a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti (importo settimanale x numero gg.: 6), tali contributi non sono cumulabili con altre riduzioni;
 - b) I contributi a carico del lavoratore : imponibile x aliquota; tali contributi sono soggetti alle riduzioni nelle zone svantaggiate e montane.
- 2) Lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro nel Centro-Nord:
- a) Riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e cumulabile solo con le riduzioni per zona montana e svantaggiata;
 - b) Nella misura prevista per la generalità dei lavoratori e cumulabile solo con le riduzioni per zone montane e svantaggiate.

Si precisa, infine che:

- Per i CFL di tipo a) continuano a trovare applicazione i benefici vigenti in materia. Solo nelle aree di cui al Regolamento CEE n° 2081/93, in caso di trasformazione, allo scadere del 24° mese, del CFL in contratto a tempo indeterminato, per i successivi dodici mesi, la ditta può ulteriormente godere del beneficio contributivo e, per lo stesso periodo, il lavoratore può rimanere inquadrato al livello inferiore a quello di destinazione.

- Per i CFL di tipo b) i benefici contributivi possono essere goduti dal momento in cui il CFL viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, per un periodo pari a quello della durata del CFL e vanno calcolati sulle retribuzioni in atto nel periodo di svolgimento del CFL.

LA CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA

I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

PREMESSA:

Con il termine C.A.U. sono individuati tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli operai agricoli:

- A tempo determinato (OTD);
- A tempo indeterminato (OTI);
- Assimilati (compartecipanti individuali, compartecipanti familiari, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti).

Alla liquidazione della totalità dei contributi provvede l'I.N.P.S. applicando le aliquote contributive agli imponibili rilevati:

- Dalle dichiarazioni di manodopera trimestrali presentate dalle aziende;
- Da accertamenti d'ufficio.

Nel settore previdenziale agricolo, infatti, non si applica il cosiddetto sistema dell'autotassazione (liquidazione dei contributi da parte delle aziende interessate).

La riscossione dei contributi relativi agli OTI, agli OTD, agli assimilati, avviene, per ciascun trimestre dell'anno, con modello F 24 dopo sei mesi dal trimestre di riferimento. Ne consegue che l'obbligo contributivo non procede contestualmente con l'obbligo assicurativo.

Tale sistema consente, pertanto, di:

1. Incassare i contributi;
2. Certificare le posizioni assicurative:
 - Per gli OTD ed assimilati mediante gli elenchi annuali;
 - Per gli OTI mediante rilascio di certificazioni individuali.
3. Superare la differenza, esistente prima della riforma del collocamento ex l. 608/96, fra giornate dichiarate ai fini contributivi e quelle denunciate ai fini assicurativi.

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti nel settore agricolo, per i lavoratori dipendenti, sono:

- I.V.S. (quota adeguamento pensione datore di lavoro);
- I.V.S. (quota adeguamento pensione lavoratore);
- I.V.S. (quota base);
- I.V.S. (maggiorazione a carico del lavoratore dovuta su di una quota eccedente di retribuzione fissata annualmente con provvedimenti legislativi);
- C.U.A.F.(cassa unica assegni familiari);
- Cassa integrazioni salari;
- TBC;
- Disoccupazione;
- Assistenza malattia pensionati;
- Asilo nido;
- E.N.A.O.L.I.;
- Fondo di garanzia fine rapporto (è dovuto dai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato);
- Fondo rimpatrio (è dovuto dai lavoratori dipendenti extra comunitari);
- Solidarietà (quadro F2);
- Solidarietà (quadro F4);
- Assistenza malattia pensionati;
- Prestazioni economiche di malattia;
- Tutela maternità;
- S.S.N. (aggiuntivo malattia);
- S.S.N. (quota malattia datore di lavoro);
- S.S.N. (quota malattia lavoratore dipendente);
- S.S.N. (quota solidarietà datore di lavoro e quota solidarietà lavoratore dipendente sono dovuti, in sostituzione dei normali contributi S.S.N., esclusivamente su di una quota eccedente di retribuzione fissata con provvedimenti legislativi);

La contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale è stata riscossa dall'INPS sino al 31/12/1997.

• I.N.A.I.L.

Le aliquote, lorde, relative ai suddetti contributi si differenziano in relazione:

- a) Alla tipologia dell'azienda (es. Cooperative, coltivatore diretto, aziende in economia di tipo industriale. Cooperative sociali. Cooperative di trasformazione, ecc.);
- b) Al rapporto di lavoro instaurato (apprendista, CFL. l. 407/90, lavoratore extracomunitario ecc.).

ATTIVITA' DI VIGILANZA:

I poteri e l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di lavoro in generale, erano, per legge affidati all'Ispettorato del Lavoro la cui organizzazione era stata ristrutturata con il D.M. 15/5/1991. Organo periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esso risultava costituito da:

Ispettori regionali, con sede in ogni capoluogo di Regione;

Ispettori provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia;

Ispettorato medico centrale con sede in Roma.

I poteri dell'Ispettorato del Lavoro consistevano nel vigilare sull'esatta applicazione dei contratti collettivi, delle norme di legislazione sociale, dei servizi previdenziali, assistenziali e igienico sanitari in favore dei lavoratori, coordinando anche l'azione di vigilanza di alcuni enti previdenziali quali l'INPS e l'INAIL.

A decorrere dal 14/2/1997 i compiti di vigilanza suddetti vengono svolti rispettivamente dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro (tramite i propri servizi ispettivi del lavoro), nuovi organismi periferici del Ministero del Lavoro, risultanti dalla unificazione operata con D.M. 7-11-1996 n. 687 degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e degli ispettorati del lavoro.

Successivamente il D.L. gs. 23/12/1997 n. 469, ridisegnando i compiti e le funzioni relative all'attività del collocamento, pur conferendo gran parte degli stessi alle Regioni e agli enti locali, ha ribadito la competenza dello Stato nell'attività di vigilanza in materia di lavoro (art. 1 c. 3).

La Direzione regionale del Lavoro, presente in ogni Regione (ad eccezione della Sicilia e del Trentino Alto Adige) svolge, tra l'altro, funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

La Direzione Provinciale del Lavoro, svolge tramite l'Ufficio "Servizio Ispezione del Lavoro", attività di vigilanza tecnica ordinaria sull'osservanza della disciplina di legge, coordinando la propria attività con quella degli altri soggetti investiti di analoghe competenze.

La Direzione Provinciale, disimpegnando le proprie funzioni, compie una serie di atti di natura autonormativa, abilitativi e di accertamento di eventuali violazioni.

L'attività ispettiva del lavoro, rientra nell'ambito dell'attività di polizia amministrativa, nota come polizia di sicurezza, ha lo scopo di impedire e prevenire violazioni di legge nel campo specifico dei rapporti di lavoro.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza gli Ispettori del Lavoro rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e sono legittimati a compiere visite ed ispezioni nelle aziende, (c.d. potere di accesso) nonché di impartire disposizioni obbligatorie per l'osservanza delle norme di legge (c.d. facoltà di diffida art.9 del D.P.R.520/55 e facoltà di disposizione art.10 stesso decreto).

Quando l'ispettore del lavoro rileva l'inosservanza e la trasgressione della legge, oltre a denunciare eventuali violazioni all'autorità giudiziaria, può inviare prescrizioni per intimare ai responsabili la regolarizzazione delle situazioni illegali.

Tali prescrizioni possono avere natura di atti di richiamo senza effetti giuridici veri e propri, ovvero possono consistere in atti che vengono a incidere nella sfera giuridica del privato e contro i quali è ammesso ricorso gerarchico nelle forme stabilite dalla legge.

Le conseguenze della violazione accertata dall'ispettore variano a seconda che si tratti di illecito amministrativo o di reato vero e proprio: comunque la qualifica di polizia giudiziaria fa sì che l'ispettore debba compiere determinati atti secondo quanto prescritto dal codice di procedura penale e detenga determinati poteri volti a porre fine alla violazione.

Il settore agricolo ha da sempre costituito oggetto di costante osservazione da parte degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai quali compete la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie.

Il predetto settore è stato oggetto di particolare attenzione, dati i profili problematici che esso presenta e che sono costituiti:

- a) dalle peculiari esigenze di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attesi i rilevanti fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) dalla elevata incidenza del lavoro sommerso e comunque irregolare;
- c) dal fenomeno della illecita intermediazione di manodopera, il c.d. "caporalato" che trova proprio nell'agricoltura l'ambito di maggiore diffusione;

- d) dal diffuso impiego di lavoratori extracomunitari spesso non in regola con le leggi nazionali che disciplinano il soggiorno dei lavoratori provenienti da paesi esterni alla U.E. e ancora è più frequentemente in violazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza;
- e) dalla frequenza con cui si registrano condotte intese al conseguimento di indebite prestazioni assistenziali.

La vigilanza sul lavoro in agricoltura compete agli organi cui è demandato, in via generale, il controllo sull'osservanza della normativa in tema di lavoro e assicurazioni sociali (art. 4 lett. a della L. 22/7/61 n. 628) nonché sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro (art. 4 lett. B della L. 22/7/61 n. 628), ossia agli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ovvero ai più volte menzionati Servizi Ispettivi.

All'esito di tale attività di controllo, che riveste finalità sia di prevenzione che di repressione, viene attivato, nei casi di accertate irregolarità, un'apposita procedura sanzionatoria regolata dalla legge 22/7/81 n. 689.

Gli Ispettori del Lavoro, sono dotati di una serie di poteri e facoltà indispensabili per un'efficace azione di controllo, tra i quali sono compresi:

- Il potere di accesso negli opifici ed in qualsiasi altro luogo di lavoro e locali annessi (art. 8 comma 2 D.P.R. 19/3/55 n. 520) per l'accesso in luoghi di privata dimora occorre un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
- La facoltà di richiedere documenti di lavoro, documentazione contabile ed ogni altra documentazione che abbia pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi, contrattuali e in materia di sicurezza (art. 3 comma 1 lett. a L. 11/11/83 n. 638);
- la facoltà di richiedere informazioni ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali ed a chiunque altro sia in grado di fornire notizie sul rapporto di lavoro (art. 4 L. 628/61 art. 13 L. 689/81).

Gli Ispettori del Lavoro sono anche ufficiali di polizia giudiziaria - ossia svolgono attività anche in relazione a fatti costituenti reato, collaborando così con le competenti autorità giudiziarie - sebbene tale qualifica spetti loro soltanto nei limiti del servizio cui sono destinati ed in relazione alle loro competenze.

In tale veste ai predetti Ispettori del Lavoro sono riconosciuti diversi ed ulteriori poteri:

- facoltà di effettuare, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale, accertamenti urgenti su cose, luoghi o persone per rilevare dati suscettibili di dispersione o alterazione; i risultati di tale operazione possono essere utilizzati nell'ambito di un eventuale processo penale;
- facoltà di assumere informazioni da persone indagate o indiziate di reità, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale; anche queste informazioni possono essere utilizzate con talune limitazioni, nell'ambito del processo penale;
- facoltà di procedere a perquisizioni in caso di flagranza di reato, nelle ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che la predetta operazione porti al rinvenimento di tracce o cose pertinenti allo stesso.

Limitatamente agli aspetti inerenti la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, funzioni di controllo vengono svolte anche dagli organi ispettivi delle autorità di vigilanza sanitaria, denominate Aziende Unità Sanitarie Locali.

La legislazione in materia di lavoro agricolo rispetta le peculiarità del settore, prevedendo, per il collocamento dei lavoratori, formalità semplificate (art. 9 bis e ter L. 28/11/1996 n. 608) rispetto a quelle previste per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, che sono destinate ad un ulteriore snellimento in previsione della realizzazione di un sistema informatico integrato tra gli organi che gestiscono le politiche dell'impiego e gli enti previdenziali.

La predetta semplificazione mira, da un lato, ad aderire alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione, dall'altro ad agevolare il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate.

Attese le suindicate problematiche che caratterizzano questo settore, al lavoro in agricoltura sono periodicamente indirizzate specifiche azioni di vigilanza, che mirano ad intensificare in particolari periodi dell'anno, ed in determinati ambiti del territorio nazionale nei quali si registra una particolare incidenza dei fenomeni prima ricordati le ordinarie attività di controllo.

Le predette "vigilanze speciali", i cui obiettivi sono annualmente individuati a livello centrale, riguardano principalmente le regioni del Centro-Sud Italia (si possono citare ad esempio la vigilanza speciale che ha luogo nel periodo agosto-settembre in Puglia, in concomitanza con la raccolta dei pomodori, o quella nel periodo aprile-maggio relativamente alle attività di raccolta delle fragole). Al presente rapporto si allegano i prospetti relativi ai risultati dell'attività di vigilanza nel periodo 1997/1999.

Tali interventi, solitamente svolti congiuntamente agli istituti che gestiscono la previdenza ed il sistema assicurativo contro gli infortuni, nell'ambito del coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 628/61, hanno evidenziato che il fenomeno della illecita intermediazione di manodopera appare nel lavoro agricolo a livelli preoccupanti ed anzi si manifesta in forme nuove e più insidiose che in passato, come quella costituita dal fenomeno delle pseudo-cooperative, che dietro l'apparenza di associazioni finalizzate alla fornitura di servizi ad aziende agricole che ne facciano richiesta, dissimulano l'esercizio di attività di intermediazione illecita.

Proprio per rendere più efficaci le attività di vigilanza e monitoraggio del lavoro in agricoltura, nonché per il migliore svolgimento di una complessiva azione di prevenzione dei fenomeni di illegalità finora ricordati, nel 1999 è stato costituito, presso il Ministero del Lavoro un "Osservatorio sul lavoro sommerso in agricoltura", cui partecipano i dirigenti degli Enti Previdenziali, i rappresentanti delle Associazioni sindacali e del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Tale organismo ha lo scopo di:

- a) predisporre i criteri generali di programmazione delle attività di vigilanza nel settore;
- b) individuare le aree territoriali di particolare rischio, anche sulla base delle informazioni fornite dalle parti sociali;
- c) acquisire ed analizzare i dati forniti periodicamente dalla Divisione presso il Ministero del Lavoro che svolge funzioni di coordinamento dell'ispezione del lavoro svolta a livello periferico dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, di seguito vengono illustrate le iniziative e i risultati conseguiti negli anni 1998 e 1999 sulla scorta dei controlli incrociati tra l'INPS e l'AIMA - Ministero delle Finanze.

Al fine di individuare le aree di rischio nel corso del 1998 sono state effettuate le seguenti elaborazioni:

a) Incrocio archivi I.N.P.S. - A.I.M.A. - Ministero delle Finanze.

Per le aziende presenti nei tre archivi sono stati calcolati i seguenti indici:

- rapporto contributo AIMA/giornate denunciate all'INPS;
- rapporto fatturato IVA/contributo AIMA/ giornate denunciate all'INPS.

b) Incroci archivi INPS.

- sono state selezionate tutte le Cooperative agricole senza terra che presentano più di 5.000 giornate lavorative denunciate.
- per la mano d'opera impiegata è stato determinato, per ciascuna azienda, il rapporto fra i lavoratori occupati per 51 giornate (cinquantunisti) e il totale della forza denunciata. Sono state considerate a rischio le aziende con più di 6 dipendenti cinquantunisti e con un rapporto, rispetto agli altri lavoratori, superiore al 70%.

Sulla base di tali elaborazioni, anche al fine di verificare la validità degli indici, sono state effettuate ispezioni in alcune regioni, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

Dagli incroci effettuati sono state individuate 349 aziende ad alto rischio di evasione nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Sono risultate 264 aziende in situazione irregolare (75,6 % delle aziende ispezionate), sono stati individuati 1.556 lavoratori in nero e 2.353 lavoratori in posizione comunque irregolare.

Oltre a tali indagini, sono state effettuate verifiche su iniziative delle Sedi su tutto il territorio nazionale.

Complessivamente l'attività di vigilanza in agricoltura si è quindi concretizzata in 2.416 aziende ispezionate, di cui il 51 %, 1.237, è risultata irregolare.

Sono stati accertati contributi evasi per 36 MLD, riferiti per 9 MLD a lavoro nero, pari al 25 % del totale e i rimanenti 27 MLD ad altre omissioni contributive, pari al 75,5% del totale.

Sono stati individuati 9.579 lavoratori in posizione irregolare, di cui 2.751 lavoratori sconosciuti all'Istituto, (fra questi 245 extracomunitari), pari al 29% del totale.

È continuata nel corso del 1998 la lotta al fenomeno dei rapporti fittizi nel settore agricolo. Sono stati complessivamente controllati 8.059 rapporti di lavoro, di cui 4.953 sono stati annullati, mentre 3.106 sono stati confermati.

Nel 1999, si è proceduto alla individuazione di altri "sensori" in grado di far emergere forme di evasione ed elusione contributiva e di proporre automaticamente attività ispettive.

In questo senso si è proceduto:

- ad un controllo preventivo dei comportamenti aziendali (controlli incrociati);
- al monitoraggio costante di specifiche fenomenologie con relativa individuazione delle cause che determinano illegalità nel settore agricolo;

- all'arricchimento dell'insieme delle informazioni dirette (*INPS*) ed indirette (*altre Amministrazioni*) da mettere a disposizione degli ispettori per l'attività di accertamento sul campo, ma soprattutto per l'attività di formazione, attività questa, tuttora in svolgimento.

Gli incroci effettuati hanno riguardato:

1. Stima del fabbisogno di manodopera.

È stato messo a confronto, per ciascuna azienda, il numero delle giornate dichiarate nelle denunce trimestrali relative al 1998 con la stima del fabbisogno di manodopera ricavabile dalla Denuncia Aziendale (*D.A.*).

Riguardo a questo secondo aspetto è stata impostata una specifica procedura che tiene conto dei dati di ettarocoltura individuati dalle Commissioni provinciali corretti sulla base degli elementi ricavabili dalle Denunce Aziendali (*ubicazione ed estensione del territorio, tipo di coltura, dotazione di macchinari, ricorso a contoterzisti*).

Ciò ha consentito di ordinare le aziende a seconda delle due diverse tipologie di rischio:

1. A rischio di evasione quando il rapporto fra giornate dichiarate/giornate stimate è inferiore a 1;
2. A rischio di rapporti fittizi quando tale rapporto è superiore a 1.

Al fine di normalizzare i coefficienti ottenuti per ciascuno è stata determinata la percentuale di scostamento rispetto al valore normale 1.

Ne è derivato che su circa 160.000 aziende esaminate, 8.195 risultano ad alto rischio di evasione mentre 2.135 aziende risultano ad alto rischio di rapporti fittizi, in quanto presentano valori rispettivamente inferiori e superiori all'unità, con scostamenti percentuali oltre il 90%.

Su questi parametri è stata volta una prima sperimentazione che ha riguardato 18 aziende, di cui 12, che occupano un totale di 36 lavoratori, sono risultate irregolari. Sono state quantificate indampienze per un totale di £. 515.000.000. Sono stati annullati 15 rapporti di lavoro con conseguente recupero di £. 195.000.000 di indennità erogate. Si è proceduto all'iscrizione nella gestione autonoma in agricoltura di 4 nuclei diretto-coltivatori per un ammontare di £. 81.000.000.

2. Aziende autonome in agricoltura che assumono manodopera dipendente

Si è proceduto alla verifica delle aziende autonome (*CD - CM*) che assumono manodopera dipendente e che, in quanto tali, usufruiscono di sgravi contributivi.

In tale contesto l'incrocio tra gli archivi delle dichiarazioni aziendali presentate nel 1997 e gli archivi di iscrizione e gestione dei nuclei mezzadri e diretto-coltivatori ha evidenziato che 50.457 aziende hanno chiesto ed ottenuto sgravi contributivi ed in particolare:

- 43.518 per l'impiego di lavoratori a tempo determinato (*OTD*);
- 6.939 per l'impiego di lavoratori a tempo indeterminato (*OTI*)

Si è inoltre rilevato che per oltre 13.000 nuclei non risulta in archivio l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi in agricoltura.

3. Stima sulle aziende agricole che assumono lavoratori cinquantunisti

Lo scorrimento degli archivi centrali delle denunce di manodopera agricola (DMAG - competenza 1998) ha consentito il monitoraggio delle aziende che hanno dichiarato un numero di lavoratori cinquantunisti con percentuali squilibrate rispetto al complesso della manodopera impiegata. I valori posti a riferimento del monitoraggio sono stati percentualizzati nella misura del 30% e 50% di scostamento (*nel 1998 era stata presa in considerazione uno scostamento minimo del 70%*) rispetto alla forza totale occupata nell'anno.

Dall'analisi dei dati emerge che il fenomeno è presente soprattutto nelle regioni meridionali ed insulari con picchi significativi in Campania, Calabria e Sicilia, regioni queste su cui è partita, nei mesi di gennaio e febbraio 2000 una serie di indagini ispettive mirate.

4. Aziende di trasformazione

Dagli archivi centrali di gestione, settori industria, artigianato ed agricoltura, sono state estrapolate le aziende che operano nel campo della trasformazione dei prodotti agricoli.

L'estrazione dei dati ha individuato complessivamente 48.993 aziende.

Al fine di monitorare la specificità delle attività svolte si è proceduto ad una ulteriore elaborazione con riferimento alle principali tipologie di trasformazione dei prodotti agricoli, selezionando in tale contesto 18.963 aziende, suddivise per settore di appartenenza e per consistenza aziendale.

Al fine di verificare la coerenza della metodologia adottata, con l'obiettivo di individuare soggetti con comportamenti contributivi irregolari, è stata effettuata una sperimentazione nei confronti di alcune aziende che esplicano l'attività di "frantoi" in 8 regioni e con il coinvolgimento di 23 Sedi.

Sono state visitate 213 aziende di cui 128, che occupavano 227 lavoratori di cui 139 in nero, sono risultate irregolari. Sono state individuate poi 42 aziende totalmente sconosciute all'INPS.

I risultati conseguiti hanno confermato la validità delle metodologie e si è, conseguentemente proceduto ad indirizzare l'attività ispettiva nei confronti delle aziende che occupano dai 20 ai 99 dipendenti.

5. Aziende senza terra

È da considerare che in merito alle problematiche dell'area agricola, è stato posto l'accento sulla circostanza che spesso le "cooperative senza terra", oltre ad avere stretti legami con il fenomeno del "caporalato", in realtà mascherano fittizi rapporti di lavoro ovvero si qualificano come "aziende CD fantasma" cioè inadempienti dopo la presentazione della prescritta denuncia aziendale e delle denunce trimestrali di manodopera occupata.

- Verifica della regolarità contributiva per l'anno 1998;

Dall'archivio delle denunce aziendali (DA) sono state estrapolate 10.147 aziende e cooperative senza terra, accentrate in valore assoluto in Puglia e Sicilia, e in termini percentuali (rispetto al totale delle Aziende) in Molise, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Più in generale l'attività ispettiva nei confronti delle aziende agricole ha dato i seguenti risultati:

Sono state ispezionate n. 3.948 aziende agricole con dipendenti; sono risultate irregolari n. 2.272 (pari al 58% delle aziende ispezionate); sono stati individuati 10.712 lavoratori irregolari di cui. 5.149 sconosciuti all'Istituto; di questi 586 sono risultati extracomunitari.

Sono stati accertati contributi evasi per 56 Mld, riferiti per 18 Mld al lavoro nero, pari al 30% del totale e i rimanenti 38 Mld ad altre omissioni contributive, pari al 70% del totale.

Sono stati annullati n. 4.098 rapporti di lavoro.

I dati consuntivi mostrano un netto miglioramento rispetto al 1998.

Le ispezioni effettuate infatti presentano un incremento di n° 1.532 aziende, con un aumento anche nella percentuale di aziende irregolari (passata dal 51% del 1998 al 58% del 1999).

In aumento sono risultati anche gli importi addebitati (+ 20.450 milioni) e i lavoratori trovati completamente in nero (+ 2.398 soggetti).

Per quanto riguarda il controllo delle domande di maternità (analizzate nella tabella seguente) si segnala che su 2.497 posizioni da controllare ne sono state verificate n° 1.667. Per 672 si è proceduto all'annullamento del rapporto di lavoro.

In allegato si forniscono, per il 1998 ed il 1999, i risultati, distintamente per Regione, dell'attività ispettiva.

Allegati:

L.608/96;

D.L.gs. 23/12/1997 n. 469;

Prospetti contenenti i risultati dell'attività ispettiva svolta nel biennio 1997/1999 dall'Ispettorato del Lavoro;

Prospetti contenenti i risultati dell'attività ispettiva svolta nel biennio 1998/99, tramite i controlli incrociati INPS/AIMA.

ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI AZIENDE DM RISULTATI PER TIPOLOGIA DI AZIENDE
 Aziende agricole
 ANNO 1998

Regione	n° aziende regolate	n° aziende irregolate	%	IMPORTI ACCERTATI					n° lavoratori inter.	n° lavoratori irregolari	DI CUI IN NERO			%	Rapp. di lavoro anomalie
				per lavoro nero	fuori busta	per la sf. rapp. di lavoro	altre inadem.ze	TOTALE			extracom.	abbi	TOTALE		
Piemonte	100	95	95%	55	3	-	99	157	32	21	-	19	19	90%	1
Valle D'Aosta	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Lombardia	21	13	62%	101	10	-	-	111	29	5	1	-	1	20%	1
Veneto	152	123	81%	231	8	85	1.295	1.619	584	419	63	356	419	100%	6
Trentino-Alto Adige	209	42	20%	6	-	-	-	6	677	100	49	51	100	100%	3
Friuli Venezia Giulia	23	14	61%	429	2	-	-	431	235	139	12	125	137	99%	-
Liguria	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Emilia-Romagna	220	125	57%	1	-	1	1	3	552	713	33	409	442	62%	7
Toscana	163	38	23%	250	94	-	123	467	472	301	16	135	151	50%	-
Marche	41	26	63%	80	69	47	23	219	215	95	2	23	25	26%	3
Umbria	8	8	100%	-	-	-	11	11	17	1	-	-	-	0%	-
Lazio	22	14	64%	13	-	-	869	882	27	51	-	4	4	8%	8
Abruzzi	56	40	71%	1	-	-	1.120	1.121	131	30	22	4	26	87%	8
Molise	94	36	38%	15	-	-	-	15	227	126	7	118	125	99%	-
Campania	76	63	83%	26	-	-	1.204	1.230	1.736	4.658	19	74	93	2%	2.538
Basilicata	3	3	100%	-	-	-	222	222	27	-	-	-	-	0%	23
Puglia	160	73	46%	3.933	-	-	17.234	21.167	577	2.419	1	716	717	30%	207
Calabria	14	12	86%	84	-	48	-	132	20	6	-	6	6	100%	19
Sicilia	1.040	505	49%	2.782	424	-	4.389	7.595	1.496	486	20	466	486	100%	865
Sardegna	14	7	50%	144	-	-	39	183	12	10	-	-	-	0%	-
TOTALE GENERALE	2.416	1.237	51%	8.151	610	181	26.629	35.571	7.066	9.580	245	2.506	2.751	29%	3.689

ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI CONTRONTI DI AZIENDE DI RISULTATI PER TIPOLOGIA DI AZIENDE
 Aziende agricole
 ANNO 1999

Regione	n° aziende totali	n° aziende regolari	n° aziende in norma	%	IMPORTI ACCERTATI				n° lavoratori inter.	n° lavoratori regolari (1)	DI CUI IN NERO			%
					per lavoro nero	fuori buca	per trasfe- rapp. di lavoro	altre indem.ze			extra com.	alt.	TOTALE (2)	
Piemonte	96	80	-	84%	288	21	-	96	45	44	8	24	32	73%
Valle D'Aosta	25	12	-	48%	2	-	-	-	14	-	-	-	-	0%
Lombardia	2	2	-	100%	41	-	-	-	5	-	-	-	-	0%
Veneto	193	98	3	51%	996	285	-	1.606	410	207	32	175	207	100%
Trentino-Alto Adige	475	154	-	32%	7	3	-	5.212	1.451	3.901	96	133	219	6%
Friuli-Venezia Giulia	148	105	-	71%	1.227	2	-	995	772	397	21	374	395	99%
Liguria	222	58	-	26%	94	-	-	-	107	62	8	54	62	100%
Emilia-Romagna	471	180	43	38%	1.476	6	-	100	1.135	665	90	220	310	47%
Toscana	280	227	9	81%	1.355	34	-	159	531	271	69	162	231	85%
Marche	348	238	-	68%	894	105	6	433	1.232	554	11	456	467	84%
Umbria	56	43	-	77%	77	7	-	996	101	91	21	27	48	53%
Lazio	168	71	-	42%	533	123	-	2.856	226	55	8	43	51	93%
Abruzzi	77	38	-	47%	11	-	-	2.279	109	54	11	1	12	22%
Molise	41	21	-	51%	6	-	-	-	101	64	11	53	64	100%
Campania	250	152	-	61%	883	61	29	2.911	236	785	99	161	260	33%
Basilicata	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Puglia	447	274	-	61%	5.569	137	-	13.468	4.447	2.376	37	1.618	1.655	70%
Calabria	69	60	-	87%	1.486	18	76	2.003	761	205	24	148	172	84%
Sicilia	503	374	-	74%	2.189	135	-	4.770	1.272	961	50	911	961	100%
Sardegna	77	77	-	100%	52	-	-	103	3	20	-	3	3	15%
TOTALE GENERALE	3.948	2.272	55	58%	16.886	937	111	37.987	12.958	10.712	586	4.563	5.149	48%

